

Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, come modificata dalle deliberazioni 8 novembre 2004, n. 192/04, 28 novembre 2005, n. 249/05 e 6 giugno 2006, n. 108/06 della stessa Autorità

**Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 luglio 2004

- Visti:
  - la legge 14 novembre 1995 n. 481;
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  - la direttiva 2003/55/CE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2003;
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 229/01;
  - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;
  - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n.122/02);
  - la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
  - la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2004, n. 55/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04;
  - il documento per la consultazione dell'1 aprile 2003, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: documento per la consultazione 1 aprile 2003).
- Considerato che:
  - le disposizioni di cui all'articolo 24 comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio

caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri;

- il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
  - a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti;
  - b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli utenti;
- da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere:
  - a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto;
  - b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
- l'attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme organizzative; e che l'eccessiva eterogeneità dei codici di distribuzione che ne può conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza;
- le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile 2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione.
- Considerato che:
  - il sistema nazionale del gas è caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonché, in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro;
  - l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione, di:
    - a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti titolari del gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra tali soggetti di detto gas;
    - b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da consentire all'utente di instaurare un solo rapporto per il servizio di distribuzione.
- Considerato che:

- con la deliberazione n. 122/02, l’Autorità ha definito una disciplina transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in considerazione dell’elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard, solleva l’utente dall’onere di predeterminare il proprio impegno massimo di prelievo;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 è stato sancito il principio per cui l’impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine, l’articolo 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che “nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l’esercente l’attività di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all’articolo 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.164/00”;
- dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1 aprile 2003 emerge l’esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso diversificato in funzione dell’entità del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare:
  - a) all’impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
  - b) all’utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto;
  - c) all’impresa di distribuzione di applicare all’utente, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da questi assunti;
- la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall’Autorità con la deliberazione n. 47/00, implica che l’impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell’allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l’accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard.
- Considerato infine che:
  - ai fini dell’esercizio dei poteri di regolazione relativi all’accesso e all’erogazione del servizio di distribuzione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l’Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell’erogazione del servizio medesimo;
  - per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla

descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di manutenzione.

- Ritenuto che:
  - al fine di garantire l'omogeneità del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
  - in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il quale, ai sensi del citato articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorità del predetto codice di rete tipo;
  - sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas;
  - sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni;
  - sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione differenziata in funzione dell'entità del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che:
    - a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
    - b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso;
  - sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;
  - sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'articolo 19, comma 1, della deliberazione n. 122/02, definire un sistema di penali che l'impresa di distribuzione è legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard;
  - sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente uscente per fornire il medesimo cliente finale;

- sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere all'Autorità e da comunicare agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione

## DELIBERA

### TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti ulteriori definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **chiusura del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il punto di riconsegna;
- **impianto di distribuzione** è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
- **interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione temporanea del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna;
- **massimo prelievo orario contrattuale** è il valore della portata massima corrispondente al dato di potenzialità massima richiesta dal cliente finale, o in assenza di questa alla portata massima del gruppo di misura installato;
- **potere calorifico superiore effettivo** è il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico t;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
- **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **punto di riconsegna della rete di trasporto** è il punto fisico delle reti o dell'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene l'affidamento

in custodia del gas dall'impresa di trasporto all'utente del servizio di trasporto e la misurazione del gas;

- **rilevanza del cliente finale ai fini della continuità del servizio** è la condizione dei clienti finali ricadenti nelle seguenti tipologie: ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e asili e altre strutture pubbliche e/o private che svolgono una attività riconosciuta di assistenza e/o servizio pubblico o particolari attività industriali per le quali non è possibile interrompere la fornitura, in relazione allo specifico ciclo produttivo;
- **operatore prudente e ragionevole** è il soggetto gestore di una attività che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze simili, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte;
- **utente del servizio di distribuzione**, o utente, è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e la neutralità nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

2.2 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.

2.3 Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro conclusione.

## **Articolo 3**

### *Criteri generali per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete*

3.1 L'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità.

3.2 In seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:

- a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
- b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato A).

3.3 Qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto disposto dal comma 3.2, lettera a), l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

3.4 L'Autorità, con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale:

- gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a) ;
- gli aggiornamenti dei codici di rete predisposti dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera b).

3.5 L'impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a), eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3.4, in ogni momento ha facoltà di rinunciare a tale codice che resterà comunque in vigore sino all'approvazione da parte dell'Autorità del codice di rete predisposto dalla medesima impresa ai sensi del comma 3.2, lettera b).

3.6 L'Autorità pubblica ed aggiorna, nel proprio sito internet ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno adottato il codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a).

3.7 L'impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera b), ed i relativi aggiornamenti, entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione da parte dell'Autorità.

#### **Articolo 4**

##### *Descrizione dell'impianto di distribuzione*

4.1 L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet, la seguente documentazione:

- a) l'elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di riconsegna gestiti dall'impresa di distribuzione;
- b) l'elenco dei comuni dove è svolto il servizio di distribuzione;
- c) l'elenco delle sedi presso le quali l'impresa rende disponibili le informazioni di cui al successivo comma 4.2;
- d) l'elenco dei punti di consegna gestiti dall'impresa di distribuzione, con i relativi codici identificativi, per ciascun impianto di cui alla lettera a);

- e) specifiche di pressione gas ai punti di consegna fisici dell'impianto di distribuzione;
- f) relativamente agli impianti nei quali l'impresa di distribuzione eventualmente eserciti il servizio nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, l'individuazione della porzione di impianto gestita nonché delle porzioni gestite da altre imprese opportunamente indicate;
- g) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da altre imprese di distribuzione, i dati identificativi dell'interconnessione, nonché l'elenco dei punti di consegna.

4.2 Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera c), l'impresa di distribuzione rende disponibili agli utenti interessati che ne facciano richiesta, informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione, compresa la rappresentazione planimetrica degli impianti stessi.

## **Articolo 5**

### *Codice identificativo del punto di riconsegna*

5.1 Ogni punto di riconsegna appartenente ad un impianto di distribuzione o porzione di impianto gestito dall'impresa di distribuzione è identificato da un codice numerico univoco su base nazionale ("xxxxxxxxxxxxxxxx"), così composto:

- le prime 4 cifre (xxxx) corrispondono al codice dell'impresa di distribuzione che provvede alla sua codifica, ("codice esercente" assegnato dall'Autorità a ciascuna impresa di distribuzione);
- le successive 10 cifre (xxxxxxxxxx) corrispondono ad un codice numerico, univoco nell'ambito dell'Impresa di distribuzione che lo codifica.

Una volta assegnato, tale codice identificativo non cambia più nel tempo anche nel caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altra impresa di distribuzione.

5.2 Entro 4 mesi dall'entrata in vigore del codice di rete tipo della distribuzione, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti i codici identificativi attribuiti ai punti di riconsegna con riferimento alla situazione di tutti i punti di riconsegna riforniti dagli utenti stessi. Nella comunicazione a ciascun utente, il codice identificativo di ogni punto di riconsegna sarà corredato delle informazioni necessarie e sufficienti ad individuarli univocamente.

5.3 L'impresa di distribuzione, una volta attribuito il codice identificativo del punto di riconsegna, lo rende disponibile all'utente che intende richiedere l'accesso per attivazione nella fornitura.

5.4 Effettuata la comunicazione di cui al comma 5.2, il codice identificativo del punto di riconsegna costituirà l'elemento univoco per l'individuazione del punto stesso ai fini delle richieste di prestazioni che lo interessano.

5.5 Il codice identificativo del punto di riconsegna, una volta reso disponibile dall'impresa di distribuzione all'utente, e il codice del punto di consegna che alimenta l'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna, dovranno essere comunicati dall'esercente l'attività di vendita al cliente finale, anche mediante il loro inserimento su tutte le fatture commerciali. A tale fine gli esercenti l'attività di vendita dovranno garantire, entro 16 mesi dall'entrata in vigore del codice tipo della

distribuzione, l'emissione della prima fattura contenente i codici di cui sopra nei confronti di tutti propri clienti finali.

## **Articolo 6**

### *Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione*

6.1 L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito internet, per ciascun impianto di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente documentazione:

- a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, concordati con l'ente concedente, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento;
- b) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia d'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati. Il piano si riferisce ai soli interventi programmabili autonomamente dall'impresa di distribuzione e che comportano sospensioni del servizio di distribuzione superiori a 16 ore. Le sospensioni dell'erogazione del servizio, su uno o più punti di riconsegna, con durata inferiore a 16 ore o che dovessero derivare da interventi svolti a seguito di richieste di clienti finali o di utenti del servizio di distribuzione per i quali la deliberazione n. 168/04 prevede tempi massimi di esecuzione, non saranno riportate nel piano mensile, ferme restando le modalità di preavviso previste dalla medesima deliberazione.

6.2 Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l'impresa di distribuzione tiene conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di distribuzione interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli accordi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché dei piani pubblicati dalle imprese di trasporto.

6.3 La pubblicazione del piano annuale è effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed aggiornata annualmente.

6.4 La pubblicazione del piano mensile è effettuata entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui all'articolo 3.

6.5 L'impresa di distribuzione può modificare il contenuto del piano mensile pubblicato riprogrammando gli interventi entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2. A partire da tale data, i tempi e le modalità degli interventi descritti assumono per l'impresa di distribuzione valore vincolante.

6.6 Nel caso in cui il piano mensile pubblicato non venga rispettato nei tempi e nelle modalità descritte per cause imputabili all'impresa di distribuzione con esclusione di cause di forza maggiore o cause imputabili a terzi, l'impresa di distribuzione è tenuta a risarcire eventuali costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato prelievo e previa esibizione di idonea documentazione.

## **Articolo 7**

### *Dati di prelievo e profili di prelievo standard*

7.1 L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione.

7.2 L'impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente finale del proprio impianto di distribuzione, i dati di prelievo e i dati identificativi che lo riguardano.

## **Articolo 8**

### *Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorità*

8.1 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 10.

8.2 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso e, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocatione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell'impianto distribuzione.

## **Articolo 9**

### *Obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione*

9.1 Ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna, l'utente, oltre ai propri dati identificativi, comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna:

- a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attività di vendita dai quali lo stesso è fornito;
- b) nel caso di più esercenti l'attività di vendita di cui alla lettera a) presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilità del gas naturale tra tali esercenti.

9.2 L'utente comunica all'impresa di distribuzione, nei tempi previsti dall'articolo 13, comma 7 e dall'articolo 14, comma 12, eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1 e all'articolo 13, comma 3, punti 1, 3 e 4, ivi compresa la cessazione della disponibilità di gas naturale.

## **Articolo 10**

### *Obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto*

10.1 L'impresa di distribuzione rende noto all'impresa di trasporto, anche mediante sistemi informativi:

- a) le informazioni di cui agli articolo 9 e 13, comma 3, punti 1.I, 1.III, 3 e 4, ricevute dall'utente sia nel caso di accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione sia nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna.

- b) i dati identificativi del soggetto da cui la stessa acquista eventuali quantitativi di gas da immettere a proprio titolo nell'impianto di distribuzione e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas;
- c) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera b) è reso disponibile; nonché
- d) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.

10.3 Gli esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto:

- a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale;
- b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas.

10.4 I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3.

10.5 Gli esercenti l'attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'articolo 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente.

## **Articolo 11**

### *Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto*

11.1 Le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonché le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto. L'accordo è trasmesso all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla sua conclusione.

## **Articolo 12**

### *Continuità dell'accesso*

12.1 Nei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che costituiscono oggetto dei rapporti contrattuali in essere, l'impresa di distribuzione garantisce la continuità dell'accesso erogando il servizio secondo le condizioni convenute con l'utente. Tali condizioni restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione di quelle

incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

### **Articolo 13**

#### *Accesso per attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione*

13.1 L'accesso al servizio di distribuzione nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione è disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

13.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione ai fini della vendita diretta o indiretta del gas al cliente finale dovrà avere la disponibilità, alla data di attivazione del servizio, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso.

13.3 In occasione della richiesta di accesso, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di attività di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire:

- a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
  - a1) codice identificativo del punto di riconsegna;
  - a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;
  - a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;
  - a4) dati identificativi del cliente finale associato a tale punto e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, quale ad esempio la gestione calore, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
  - a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo ai sensi degli articoli 7 e 28 e, fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 7 comma 1, la tipologia di prelievo del punto di riconsegna secondo la quale l'impresa di trasporto effettua la profilazione giornaliera dei dati di prelievo mensili, per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 30, comma 7, lettera a);
  - a6) prelievo annuo previsto;
  - a7) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
  - a8) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
  - a9) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio.

Sino alla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, l'utente richiedente non dovrà fornire l'indicazione del dato di cui alla precedente lettera a1).

Nel caso in cui la richiesta di accesso per attivazione costituisca prima richiesta di accesso ad un qualsiasi impianto gestito dall'impresa di distribuzione, l'impresa di distribuzione deve ricevere la seguente documentazione:

1. i dati identificativi dell'utente richiedente:
  - I. ragione sociale;
  - II. sede legale;
  - III. partita I.V.A. e codice fiscale;
  - IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
  - V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento;
  - VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicata la categoria di appartenenza, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
4. nel caso in cui i contratti di cui al punto precedente siano stati conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra tali esercenti, convenute tra i medesimi, in accordo a quanto previsto nel codice di rete dell'impresa di trasporto ai fini della mappatura dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di consegna;
5. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.

Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso, l'impresa di distribuzione deve ricevere anche la documentazione di cui ai punti 3 e 4. La richiesta di accesso potrà essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione.

13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.

13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui al comma 13.3 o 13.4, l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- il dato di cui al comma 13.3, lettera a1), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- i dati di cui al comma 13.3, lettere a2) e a3) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 13.7.

13.7 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), indicati al comma 13.3, l'utente dovrà comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9) del medesimo comma.

13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di accesso o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialità massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilità di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilità di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilità, il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00.

## **Articolo 14**

### *Accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna*

14.1 L'accesso per sostituzione nella fornitura, richiesto da un utente che intende avviare una nuova fornitura presso punti di riconsegna forniti, sino alla data di sostituzione, da altri utenti, è disciplinato dal presente articolo. La sostituzione avviene

a parità di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), e non comporta la disattivazione dei punti stessi.

14.2 L'utente che intende richiedere l'accesso ai punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione dovrà, alla data della richiesta stessa:

- essere titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
- avere la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo.

La richiesta di accesso deve essere presentata una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento, qualora applicabile, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione n.126/04.

14.3 In occasione della prima richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo articolo 29, un'apposita richiesta che contenga i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 13, comma 3, e l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui alle lettere a1) e a2) dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre.

14.4 Le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui alle lettere a1), a2), dell'articolo 13, comma 3, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 13, comma 3.

14.5 Sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 5, l'utente richiedente, qualora non disponga dell'indicazione del dato di cui alla lettera a1) dell'articolo 13, comma 3, potrà in alternativa fornire almeno i dati di cui alle lettere a3) e a4) dell'articolo 13, comma 3.

14.6 L'impresa di distribuzione segnala all'utente l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso entro 6 giorni lavorativi dal termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui al medesimo articolo.

14.7 Le richieste errate o incomplete che non vengano corrette o completate entro i termini indicati al punto precedente non sono rese esecutive alla data richiesta.

14.8 L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta.

14.9 Entro 13 (tredici) giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione delle richieste di cui all'articolo 29, l'impresa di distribuzione notifica all'utente subentrante nonché all'utente al quale esso si sostituisce, l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura, così come identificati nella richiesta di accesso, e la data dalla quale la sostituzione ha effetto.

14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a1), a2), a3), a4), a5) e a 9);
- il prelievo annuo;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;
- la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.

14.11 L'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente, entro 15 (giorni) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata).

14.12 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, l'utente dovrà comunicarne la variazione ripresentando, ove necessario, il documento che le contiene entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione o dalla data in cui ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8) e a9) del medesimo comma.

14.13 L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attività di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 10, comma 4.

## **Articolo 15**

### *Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali*

15.1 Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

15.2 L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.

## **Articolo 16**

### *Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale*

16.1 In caso di perdurante morosità del cliente finale, l'utente può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il costo. L'utente comunica l'intervento di chiusura al cliente finale secondo i tempi e le modalità previsti per la sospensione della fornitura dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01.

16.2 L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di chiusura di cui al comma 16.1. Il dato di prelievo presso il gruppo di misura relativo al cliente finale è rilevato in concomitanza con tale intervento. Il soggetto che effettua la lettura rende noto tale dato, se non già disponibile, all'impresa di distribuzione, all'utente ed al cliente finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del punto di riconsegna.

16.3 L'impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'intervento di chiusura di cui al comma 16.1, comunica il mancato intervento all'utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:

- a) le cause del mancato intervento di chiusura;
- b) se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
- c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'intervento di cui alla lettera b).

16.4 Nel caso in cui l'utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione di cui al comma 16.3, lettera b), l'impresa di distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

16.5 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'utente del preventivo di cui al comma 16.4, l'impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

## **Articolo 17**

### *Sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione*

17.1 L'impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per:

- a) interventi di manutenzione;
- b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione;
- c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;

17.2 L'impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). Essa può riprogrammare tali interventi, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in ogni caso tale comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto alla data di esecuzione dell'intervento programmata.

17.3 In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o più utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro il giorno 15 del mese precedente al mese in cui è previsto l'intervento, l'impresa di distribuzione verifica la possibilità di accettare la richiesta e comunica l'esito della verifica entro il giorno 25 del mese precedente all'intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno dei termini indicati nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, tale termine è rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente articolo a carico gli utenti.

17.4 Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati.

17.5 In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro bombolaio, l'impresa di distribuzione è responsabile dell'odorizzazione del gas.

## **Articolo 18**

### *Verifica del massimo prelievo orario*

18.1 Il massimo prelievo orario contrattuale associato al punto di riconsegna rimane invariato sino alla cessazione del servizio di distribuzione o sino alla sua variazione, richiesta dall'utente ed accettata dall'impresa di distribuzione.

18.2 Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori ai 50.000 metri cubi standard, prelievi non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato e/o con i dati forniti dall'utente all'atto della richiesta di accesso, valutati dall'impresa di distribuzione in un lasso di tempo sufficientemente ampio al fine di non penalizzare

fenomeni di avviamento o meramente temporanei, danno diritto all'impresa di distribuzione, previa comunicazione all'utente interessato, di effettuare verifiche sulle condizioni di prelievo del gas.

18.3 L'utente, debitamente avvisato, ha la facoltà di presenziare alle operazioni di verifica.

18.4 Qualora l'impresa di distribuzione rilevi, in seguito alle verifiche di cui sopra, la presenza di uno o più prelievi eccedenti, per un valore maggiore del 10% del valore del massimo prelievo orario contrattuale o non coerenti con le caratteristiche del gruppo di misura installato, può, al fine di ottemperare agli obblighi di servizio pubblico a cui la stessa è assoggettata e per consentire la corretta determinazione del volume di gas prelevato, eseguire gli interventi tecnici ritenuti necessari per evitare ulteriori condizioni anomale di prelievo e la conseguente non corretta rilevazione del gas prelevato da parte degli strumenti di misura installati presso il punto di riconsegna (ad esempio: mediante inserimento di una valvola limitatrice, sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura).

18.5 In relazione all'esito positivo della verifica eseguita, l'impresa di distribuzione addebiterà all'utente, con le modalità di fatturazione riportate nel proprio codice di rete, i costi degli interventi eseguiti e il costo della verifica stessa. L'impresa di distribuzione è tenuta a fornire all'utente idonea documentazione tecnica attestante le risultanze della verifica.

18.6 Nel caso di sostituzione e/o potenziamento del gruppo di misura, l'impresa di distribuzione provvederà, una volta eseguito l'intervento, ad aggiornare il valore del massimo prelievo orario contrattuale.

18.7 Ai fini delle verifiche, per i punti di riconsegna provvisti di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario, i valori stessi sono determinati dagli apparecchi medesimi.

18.8 Per i punti di riconsegna privi di tali apparecchiature, i valori del massimo prelievo orario sono determinati con prove in campo utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{prelievo nel periodo di prova} \times 3.600 \times Z}{N \text{ secondi della prova}}$$

dove Z assume:

- per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, il valore del coefficiente K di correzione dei volumi associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della località, negli altri casi, in accordo ai criteri della deliberazione n.237/00;
- per punti di riconsegna dotati di correttore di volume, il valore uguale a 1 (essendo il prelievo nel periodo di prova già rilevato mediante il dispositivo di correzione dei volumi).

## **Articolo 19**

### *Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*

19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

- a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:
  - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
  - il totale mensile dei prelievi stimati;
  - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
  - il totale giornaliero dei prelievi stimati;
- b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie d'uso di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, è effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita.

## **Articolo 20**

### *Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*

20.1 L'impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all'articolo 19, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:

- a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui all'articolo

19, comma 1, e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a);

- b) sulla base dei dati di cui alla lettera a) del presente comma, dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;
- c) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'articolo 7, comma 1, associati alle categorie d'uso trasmesse dalle imprese di distribuzione, e individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto.

20.2 Qualora l'impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto. L'individuazione di detta finestra temporale e il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti mesi precedenti la stessa, saranno oggetto di successivi accordi tra le parti, da concordare nell'ambito del Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione n. 53/06.

## **Articolo 21**

### *Monitoraggio del gas immesso e prelevato*

21.1 Per ogni anno solare le imprese di distribuzione registrano, per singolo impianto gestito, i volumi di gas naturale:

- a) immessi presso i punti di consegna, opportunamente corretti per riportarli alle condizioni standard, con esclusione dei volumi di cui alla lettera seguente;
- b) eventuali volumi immessi dalle stesse imprese di distribuzione per uso proprio, direttamente acquistati ai punti di consegna;
- c) fatturati agli utenti con data di emissione delle fatture nell'anno solare di riferimento.

21.2 I dati di cui al precedente comma 21.1 relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorità dall'impresa di distribuzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

21.3 Nel caso in cui, per un impianto, lo scostamento tra i volumi di cui alle lettere a) e c) del comma 21.1 sia superiore di oltre il dieci per cento, con arrotondamento al primo decimale, rispetto ai volumi di gas cui alla lettera a) del comma 21.1, l'impresa di distribuzione fornisce all'Autorità, entro la data indicata al comma 21.2, le motivazioni di tale scostamento.

## **Articolo 22**

### *Determinazione del potere calorifico superiore effettivo*

22.1 Le modalità e le procedure per la determinazione del potere calorifico superiore effettivo sono determinate con provvedimento dell'Autorità.

22.2 Sino a nuova diversa disposizione dell'Autorità, rimangono in vigore, anche in seguito all'adozione del codice di rete di cui all'articolo 3, comma 1, i criteri di cui agli

articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00, in relazione al potere calorifico superiore e al coefficiente di adeguamento “M” relativo alla quota altimetrica e alla zona climatica.

### **Articolo 23**

#### *Responsabilità e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione*

23.1 Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale relativi all'impianto di misura.

23.2 Qualsiasi modifica apportata all'impianto di misura del punto di consegna della rete di distribuzione è preventivamente comunicata dall'impresa di distribuzione all'impresa di trasporto.

23.3 Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o indirettamente, presso il corrispondente punto di riconsegna del sistema trasporto, possono chiedere all'impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso l'impianto di misura.

23.4 I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all'utente che la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto dell'impianto di misura, il costo delle verifiche è addebitato all'impresa di distribuzione.

### **Articolo 24**

#### *Fatturazione e pagamento*

24.1 Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7.

24.2 Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione, basati su dati di prelievo stimati, sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilità da parte dell'impresa di distribuzione di dati di prelievo misurati.

24.3 Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici identificativi dei punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui all'articolo 5.

24.4 L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.

24.5 La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'utente non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di fine mese di emissione della fattura. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

24.6 Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione può applicare sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, applicando interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 (dodici) mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, considerando per il mese di competenza il tasso del primo giorno del mese stesso.

24.7 Nel caso di morosità dell'utente, l'impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'articolo 26.

24.8 Sino alla fine del periodo di cui all'articolo 30, comma 8, la fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, in deroga a quanto previsto al comma 24.1, potrà anche avvenire in base ad accordi con ciascun utente che prevedano acconti periodici e successivi conguagli.

### **Articolo 25**

#### *Condizioni economiche per l'attività di lettura e di gestione dei dati*

25.1 La determinazione delle condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo di cui all'articolo 4, comma 9, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, applicate dall'impresa di distribuzione, costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorità.

25.2 Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 25.1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche mediante il proprio sito internet, eventuali costi relativi alle attività di cui al medesimo comma 25.1.

### **Articolo 26**

#### *Garanzia finanziaria*

26.1 L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas.

26.2 L'utente è tenuto ad integrare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la garanzia finanziaria sino all'importo di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso, nei casi di cui all'articolo 24, comma 7.

### **Articolo 27**

#### *Risoluzione delle controversie*

27.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

### **Articolo 28**

#### *Disposizioni transitorie in materia di profili di prelievo standard*

28.1 Sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro l'1 ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse, e le relative categorie d'uso del gas associate.

28.2 Sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1 la stima dei dati di cui all'articolo 24, comma 1, è effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di cui al comma 28.1.

28.3 Entro la medesima data di cui al comma 28.1, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso di cui al comma 28.1.

### **Articolo 29**

#### *Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali*

29.1 L'impresa di trasporto, per quanto non già applicato, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenta all'Autorità per l'approvazione, proposte di modifica della disciplina di trasferimento di capacità di cui al proprio codice di rete per il trasporto, finalizzate a consentire che, entro l'inizio dell'anno termico 2005-2006:

- a) i trasferimenti di capacità presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese;
- b) sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacità.

29.2 Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

29.3 A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo.

### **Articolo 30**

#### *Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*

30.1 Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di trasporto redige e trasmette all'Autorità:

- a) il protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'articolo 19;
- b) il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura indicata all'articolo 20;
- c) le modalità di registrazione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 5.

30.2 Ottemperato l'obbligo di cui al comma 30.1, l'impresa di trasporto ne dà comunicazione sul proprio sito internet.

30.3 L'applicazione degli articoli 9, e 10, decorre a partire dalla data della comunicazione di cui al comma 30.2.

30.4 Trascorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione di cui al comma 30.2, l'impresa di trasporto attua il protocollo di cui al comma 30.1, lettera a), e attiva il sistema informativo con gli adeguamenti predisposti di cui al medesimo comma 30.1, lettera b).

30.5 L'articolo 19 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cui al comma 30.4.

30.6 L'articolo 20 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a un periodo di 3 (tre) mesi dalla data di cui al comma 30.4.

30.7 Qualora alla data di cui al comma 30.6, non sia ancora entrato in vigore il provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 1, nel periodo intercorrente tra tale data e la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 1:

- a) le imprese di distribuzione, al fine della trasmissione dei dati di cui all'articolo 19, in luogo delle categorie d'uso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), individuano e trasmettono all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile;
- b) l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione di cui all'articolo 20, effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili, distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali e utilizzando a tal fine la percentuale di prelievi per uso civile di cui alla lettera a).

30.8 Sino alla fine dell'anno termico 2006-2007, l'impresa di distribuzione, in alternativa a quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) può determinare i dati da comunicare all'impresa di trasporto, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente modalità:

- a) per ogni utente del servizio di distribuzione, ad esclusione dell'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia:
  - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
  - il totale mensile dei prelievi stimati;
  - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
- b) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
- c) determina per l'utente del servizio di distribuzione che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, per ogni punto di consegna:
  - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
  - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
  - il totale mensile dei prelievi stimati come differenza fra il prelievo misurato presso il punto di consegna e tutti i prelievi sopra indicati ivi inclusi quelli di cui alle lettere a) e b);
- d) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alle lettere a) e c), le categorie d'uso di cui all'articolo 7, comma 1.

30.9 L'impresa di distribuzione verifica all'inizio di ogni mese quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 30.8 e, in caso di variazioni, ne dà contestualmente comunicazione ai propri utenti.

30.10 L'impresa di distribuzione informa il nuovo utente che accede per la prima volta al servizio di distribuzione, contestualmente all'accesso, quale sia l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma 30.8.

### **Articolo 31**

#### *Disposizioni finali*

31.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

29 luglio 2004

Il Presidente: A. Ortis

**SEZIONE 1. INFORMAZIONE**

**CAPITOLO 1. CONTESTO NORMATIVO**

- 1.1. Premessa
- 1.2. Norme di legge nazionali
- 1.3. Norme comunitarie
- 1.4. Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

**CAPITOLO 2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE**

- 2.1. Premessa
- 2.2. Informazioni relative agli impianti di distribuzione gestiti
- 2.3. Principali attività di gestione di un impianto di distribuzione e loro descrizione

**CAPITOLO 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI**

- 3.1. Servizio principale
- 3.2. Prestazioni accessorie
- 3.3. Prestazioni opzionali

**CAPITOLO 4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO**

- 4.1. Descrizione delle caratteristiche dei sistemi per lo scambio d'informazioni
  - 4.1.1. Sistemi predisposti dall'impresa di distribuzione per lo scambio di informazioni
  - 4.1.2. Misure di sicurezza per lo scambio di informazioni
  - 4.1.3. Sicurezza dei dati e dei sistemi informativi
- 4.2. Metodologia usata dall'impresa di distribuzione per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna
- 4.3. Programmi di estensione, di potenziamento e manutenzione
- 4.4. Definizione e pubblicazione di profili di prelievo relativi a categorie d'uso del gas
- 4.5. Obblighi informativi a carico degli utenti e dell'impresa di distribuzione
- 4.6. Utenti operanti su porzioni dello stesso impianto di distribuzione o su impianti di distribuzione interconnessi

## **SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE**

### **CAPITOLO 5. PROCEDURE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

- 5.1. Richiesta di accesso
  - 5.1.1. Richiesta di accesso a punti di riconsegna
- 5.2. Procedure di accesso
  - 5.2.1. Procedura di accesso per attivazione della fornitura
  - 5.2.2. Procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale

### **CAPITOLO 6. REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTI DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI**

- 6.1. Premessa
- 6.2. Gestione delle richieste di realizzazione di nuovi allacciamenti e di potenziamenti di allacciamenti esistenti
- 6.3. Criteri tecnico economici per la realizzazione di nuovi allacciamenti e potenziamento di allacciamenti esistenti

### **CAPITOLO 7. GARANZIE FINANZIARIE**

- 7.1. Richiesta della garanzia finanziaria
- 7.2. Importo della garanzia finanziaria
- 7.3. Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria

## **SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

### **CAPITOLO 8. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

- 8.1. Gestione delle richieste di prestazione
  - 8.1.1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta
  - 8.1.2. Eventuale fissazione di un appuntamento
  - 8.1.3. Eventuale verifica tecnica della fattibilità
  - 8.1.4. Chiusura della richiesta e trasmissione dell'esito
- 8.2. Modalità operative di erogazione delle prestazioni
  - 8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04
  - 8.2.2. Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
    - 8.2.2.1. *Casi di impossibilità ad effettuare la chiusura o rimozione del contatore*
  - 8.2.3. Sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'utente, per morosità del cliente finale

8.2.3.1. *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale*

8.2.3.2 *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale*

8.2.3.3 *Cessazione amministrativa*

8.2.4. Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

8.2.5. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale

8.2.6. Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali

8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04

8.2.8. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al punto di riconsegna della rete di trasporto

8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei correttori di volume installati presso i punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00

8.2.10. Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per accertamento di eventuali manomissioni

## **CAPITOLO 9. GESTIONE DEL SERVIZIO**

9.1. Premessa

9.2. Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'allocazione da parte dell'impresa di distribuzione

9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'allocazione all'impresa di trasporto

9.3. Verifica del massimo prelievo orario contrattuale per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard

## **SEZIONE 4. MISURA DEL GAS NATURALE**

### **CAPITOLO 10. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA**

10.1. Premessa

10.2. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna

10.3. Gestione degli impianti di regolazione e misura presso i punti di consegna

10.4. Realizzazione, modifica e dismissione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna

10.5. Gestione degli impianti di regolazione ed eventuale misura posti a valle dei punti di consegna

## CAPITOLO 11. MISURA DEL GAS

- 11.1. Premessa
- 11.2. Misura del gas al punto di consegna dell'impianto di distribuzione
- 11.3. Misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione
  - 11.3.1. Modalità di misura del gas riconsegnato
  - 11.3.2. Criteri di controllo dei dati lettura
  - 11.3.3. Funzionalità dei gruppi di misura

## **SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE**

### CAPITOLO 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 12.1. Premessa
- 12.2. Tipologie di fattura
- 12.3. Il contenuto dei documenti di fatturazione
  - 12.3.1. Fatture relative al servizio di distribuzione
  - 12.3.2. Altre tipologie di fattura
- 12.4. Termini di emissione e pagamento delle fatture
  - 12.4.1. Termini di emissione delle fatture
  - 12.4.2. Tempistica di emissione delle fatture
  - 12.4.3. Modalità di trasmissione delle fatture
  - 12.4.4. Pagamento delle fatture
  - 12.4.5. Termine di pagamento
  - 12.4.6. Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

### CAPITOLO 13. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 13.1. Limitazioni di responsabilità
- 13.2. Risoluzione anticipata del contratto
  - 13.2.1. Clausola risolutiva espressa
  - 13.2.2. Diffida ad adempiere
  - 13.2.3. Risoluzione per inadempimento dell'utente
- 13.3. Forza maggiore
  - 13.3.1. Definizione
  - 13.3.2. Effetti
  - 13.3.3. Notificazione della causa di forza maggiore

## CAPITOLO 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 14.1. Competenze dell'Autorità
- 14.2. Disposizioni transitorie
  - 14.2.1. Esame preventivo
  - 14.2.2. Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
  - 14.2.3. Perizia contrattuale
  - 14.2.4. Applicazione

## ALLEGATO 14/A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

### **SEZIONE 6. QUALITÀ DEL SERVIZIO**

#### CAPITOLO 15. QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

- 15.1. Qualità commerciale del servizio

#### CAPITOLO 16. SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

- 16.1. Sicurezza e continuità del servizio

#### CAPITOLO 17. ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

- 17.1. Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

#### CAPITOLO 18. QUALITÀ DEL GAS

- 18.1. Qualità del gas

### **SEZIONE 7. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA**

#### CAPITOLO 19. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

- 19.1. Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

### **SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE**

#### CAPITOLO 20. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

- 20.1. Aggiornamento del codice di rete